

NOMINA GIUDICI POPOLARI

UFFICI INTERESSATI	TRIBUNALE
INFORMAZIONI GENERALI	<p>La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d'Assise o in Corte d'Assise d'Appello il collegio giudicante sia formato da due giudici togati e sei (Corte d'Assise) o otto (Corte d'Assise d'Appello) giudici popolari; questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.</p> <p>I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio). Dalle nomine a Giudice Popolare sono esclusi i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i membri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. La nomina a giudice popolare viene effettuata dal Presidente del Tribunale ed è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Gli elenchi dei giudici popolari vengono aggiornati con cadenza biennale; una volta ottenuta la nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo. Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l'esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta il certificato medico. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.</p> <p>Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza, e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti <i>senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione</i>, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.</p>
A CHI RIVOLGERSI	Sindaco del Comune di residenza
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	<p>Domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di residenza nella quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari.</p> <p>Data l'obbligatorietà dell'Ufficio di Giudice Popolare, il datore di lavoro è obbligato a concedere un permesso (che può essere o meno retribuito) per l'assolvimento dell'ufficio stesso (domanda al datore di lavoro)</p>